

# Corte costituzionale

## RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

**Martedì, 11 Marzo 2025**

.....qtg';.52''

Stampato il 26 febbraio 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 53/2024	ord. 2 novembre 2023 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine - Luciana Di Croce c/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Udine	art. 5, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del 22/11/1986, n. 917  Tributi - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Previsione che attribuisce i redditi della società in accomandita semplice ai soci accomandanti indipendentemente dalla percezione - Disciplina fiscale che, ai fini dell' imposta sul reddito, ingiustificatamente differenzia tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società a responsabilità limitata, al quale non viene attribuito per trasparenza il reddito della società - Previsione che lede in concreto la possibilità per il socio accomandante di contestare il reddito accertato in capo alla società, per l'assenza di contraddittorio con lui nella fase che precede l'emissione dell' accertamento e per la mancanza di conoscenza diretta delle vicende societarie  - rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 2°, e 53, c. 1°, Costituzione	per Di Croce Luciana: Avv. Andrea GHIDINA Avv. Cesare MAINARDIS  Avv. Stato: Alessandro MADDALO	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 193/2024	ord. 4 settembre 2024 Tribunale di Firenze - E. B. e altri c/ C. P. A. D. srl	<p>art. 5 legge 19/02/2004, n. 40</p> <p>Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Requisiti soggettivi - Divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita alle persone singole (nel caso di specie: richiesta di una donna di accedere alle tecniche di procreazione assistita mediante fecondazione eterologa) - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone singole sebbene la famiglia monogenitoriale sia ammessa e tutelata (con riguardo alla fattispecie dell'adozione di persone singole in casi particolari) - Disparità di trattamento rispetto alla persona che abbia fatto ricorso, all'estero, alla procedura di fecondazione assistita - Violazione della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative - Lesione del diritto alla salute della donna - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto all'integrità fisica e psichica</p> <p>- rif. artt. 2, 3, 13, 32 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 3, 7, 9 e 35 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>per E. B.:</p> <p>Avv. Angioletto CALANDRINI Avv. Gianni BALDINI Avv. Maria Elisa D'AMICO Avv. Benedetta Maria Cosetta LIBERALI Avv. Filomena GALLO Avv. Irene PELLIZZONE Avv. Paola Angela STRINGA</p> <p>per S. R.;</p> <p>per Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS: Avv. Angioletto CALANDRINI Avv. Filomena GALLO Avv. Paola Angela STRINGA</p> <p>per C.P.A.D. srl: Avv. Ilaria DELLO IOIO Avv. Cinzia AMMIRATI</p> <p>Avv. Stato: Wally FERRANTE</p>	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 175/2024	ord. 30 luglio 2024 Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria - Agenzia Servizi Triolo A.S. T. srls c/ Comune di Reggio Calabria e altro	<p>art. 5, c. 1°, lett. a), legge Regione Calabria 07/08/2023, n. 38, modificativo di art. 7, c. 4°, legge Regione Calabria 29/11/2019, n. 48</p> <p>Impresa e imprenditore - Trasporto - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla l. reg. le n. 48 del 2019 - Disposizioni in materia funeraria - Previsione che alle imprese funebri è vietato l'esercizio del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra ospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile - Denunciata norma che, precludendo l'esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, restringe per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e alle conseguenti opportunità di profitto - Normativa regionale che, declinando un'incompatibilità tra servizio funebre e servizio di ambulanza, risulta irragionevole e sproporzionata nei suoi effetti restrittivi, determinando distorsioni della concorrenza "al rovescio" - Introduzione del divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti delle suddette imprese, in assenza di motivi imperativi di interesse generale - Disciplina che agevola la formazione di posizioni dominanti di operatori economici dediti esclusivamente al servizio di ambulanza di trasporto, inducendoli a livellare i prezzi verso l'alto - Contrasto con la normativa europea e nazionale di riferimento - Lesione della libertà di impresa - Violazione del principio di proporzionalità per mancanza di razionale connessione tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire - Disposizione che, incidendo sulla libertà di esercizio del servizio di noleggio di ambulanza con conducente da parte delle medesime imprese, mira in apparenza a prevenire il rischio di</p>	per Regione Calabria: Avv. Gianclaudio FESTA Avv. Domenico GULLO	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

commistione con i servizi sanitari, già scongiurato dalla previgente l. reg.le n. 48 del 2019 - Violazione del principio di adeguatezza, essendo tale disposizione inutile e sovrabbondante - Disparità di trattamento tra imprese in possesso dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge per esercitare il servizio di NCC a uso ambulanza di tipo B e le imprese funebri immotivatamente estromesse, pur potendo disporre degli stessi requisiti

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 2°, lett e), Costituzione; artt. 4, 101 e 102 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2 e 3 legge 10/10/1990, n. 287